

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Sviluppo locale ed economia ittica – dpd022

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - PEMAC

c.a. Dott. Riccardo Rigillo - Direttore
Via XX Settembre n. 20

00187 ROMA

PEC: diqpai.segreteria@politicheagricole.it

PEC: pemac.direttore@pec.politicheagricole.gov.it ;

E-mail: r.rigillo@masaf.gov.it ;
pemac.direttore@politicheagricole.it

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Ufficio PEMAC IV -Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

c.a. Dott.ssa Eleonora Iacovoni – Dirigente
Via XX Settembre n. 20

00187 ROMA

PEC: pemac4@pec.politicheagricole.gov.it

E-mail: pemac4@politicheagricole.it

E-mail: e.iacovoni@masaf.gov.it

OGGETTO: Aiuti in de minimis in favore delle imprese della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e/o per i costi aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dei carburanti dovuti alla crisi Ucraina ("Caro carburanti 2022/2023 – Abruzzo"). **Richiesta attribuzione massimale di spesa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 717/2014 per euro 374.000,00.**

La regione Abruzzo intende attuare un aiuto in de minimis di cui beneficeranno le Imprese di Pesca e dell'acquacoltura (maricoltura), nel periodo 24 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 in conseguenza del mancato guadagno e/o per i costi aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dei carburanti dovuti alla crisi Ucraina ("Caro carburanti 2022/2023 – Abruzzo").

I criteri e i parametri ai fini del riconoscimento dei contributi del predetto intervento sono in corso di definizione e dovranno essere, in dettaglio, approvati dalla Giunta Regionale entro il corrente esercizio finanziario.

Gli aiuti, che vedono come potenziali beneficiari un numero di imprese pari a circa 450, (quattrocentocinquanta) e contributi lordi medi indicativi di circa euro 831,00 (euro ottocentotrentuno/00), cioè aiuti effettivamente “minimali” , sono riconosciuti a ciascuna impresa unica operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (maricoltura) richiedente, per ciascuna imbarcazione in possesso di specifici requisiti di ammissibilità e in quota fissa in funzione della stazza dell’imbarcazione ammissibile misurata in Gross Tonnage (GT). Esso è calcolato sulla base della seguente tabella:

CLASSI DI STAZZA in GT	CONTRIBUTO CALCOLATO Euro
da 1 a 5 incluso	1.300
maggiore di 5 e sino a 10 incluso	104 x GT+700
maggiore di 10 e sino a 25 incluso	86 x GT + 800
maggiore di 25 e sino a 50 incluso	64 x GT + 1.300
maggiore di 50 e sino a 100 incluso	50 x GT + 2.000
maggiore di 100 e sino a 250 incluso	40 x GT + 2.800
oltre 250	30 x GT + 5.300

E’ inoltre prevista una riserva di fondi pari al 50 % delle risorse stanziare a favore del segmento di pesca ritenuto più energivoro (pesca a “strascico”).

Si chiede pertanto di autorizzare la Regione Abruzzo ad erogare il predetto aiuto “de minimis” e di verificarne la compatibilità con il massimale di spesa assegnato all’Italia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014.

Si chiede inoltre l’attivazione delle procedure finalizzate a consentire, a questa Amministrazione regionale, di verificare il rispetto del limite di spesa individuale, per unità da pesca e per triennio, nonché l’inserimento dei dati richiesti dalla vigente normativa all’interno del “registro informatico centralizzato degli aiuti de minimis per il settore della pesca” presente nel portale SIPA/SIAN.

A tal fine si suggerisce di inserire l’aiuto in discorso all’interno del predetto registro informatico centralizzato, individuandolo come segue ed assegnando allo stesso, per l’anno 2023, il massimale di spesa a fianco riportato:

Denominazione sintetica dell’aiuto de minimis all’interno del registro centralizzato SIAN/SIPA	Massimale assegnato (euro)
“Caro carburanti 2022/2023 – Abruzzo”	374.000,00

Ai predetti fini, si precisa che:

- 1) il predetto intervento (comprendente la materiale erogazione dei contributi alle Imprese aventi diritto), si concluderà entro il termine massimo del 30 giugno 2023;
- 2) ai fini dell’inserimento dei dati in SIPA/Sezione Aiuti di Stato, il periodo di riferimento da indicare è il seguente: 24/02/2022 – 30/06/2023;
- 3) il massimale di euro 374.000,00 da assegnare all’intervento da denominare “Caro carburanti 2022/2023 – Abruzzo” dovrà essere riferito all’anno 2023.

Ai fini anzidetti , si assicura inoltre che:

- 1) l'attuazione della misura di cui trattasi assicurerà il pieno rispetto delle condizioni e delle norme previste dal Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 2) la conformità degli interventi con quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della citata normativa comunitaria anche con particolare riguardo al tema "dell'impresa unica".

In relazione a quanto sopra chiesto si conferma che:

- trattasi di aiuto, che non corrisponde ai criteri dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato CE , e quindi non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, secondo il disposto di cui all'articolo 109 di detto Trattato;
- l'intervento consiste nella concessione di aiuti esclusivamente ad imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura e non prevede concessioni per i settori esclusi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 1 "Campo d'applicazione" del Reg. (UE) n. 717/2014 (di seguito "Regolamento");
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 1 lettere a) – k) del Regolamento non comporterà aiuti per:
 - a) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - b) l'acquisto di pescherecci, per la sostituzione o ammodernamento di motori principali, per aumentare la capacità di pesca di un peschereccio per attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce, per la costruzione o l'importazione di nuovi pescherecci, per arresti temporanei o definitivi della pesca, tranne quando consentiti dal Reg. 508/2014, per attività di pesca sperimentale, per trasferimento di proprietà di un'impresa, per il ripopolamento diretto;
- nel corso del procedimento amministrativo per la concessione e l'erogazione dei contributi, verrà verificato il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 1 del Regolamento riferite all'accertamento, nel caso ne ricorra la fattispecie, dell'esistenza della separazione delle attività o la distinzione dei costi, affinché tutte le attività eventualmente esercitate in altri settori non beneficino di aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento;
- nel corso del procedimento amministrativo per la concessione e l'erogazione dei contributi verrà verificato il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 1 del Regolamento in relazione all'accertamento, nel caso ne corra la fattispecie, dell'esistenza della separazione delle attività o la distinzione dei costi, affinché tutte le attività eventualmente esercitate in altri settori non beneficino di aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento;

- ai fini dell'individuazione del massimale concedibile per impresa sarà previsto che siano assicurate le verifiche per il rispetto delle condizioni inerenti l'utilizzo del concetto di «impresa unica» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento, nonché circa il rispetto dei controlli sulle vicende societarie riferite ad eventuali «fusioni» o «scissioni» di cui al relativo paragrafo 8 dell'art. 3 del Regolamento;
- ai fini del calcolo del massimale concedibile per il periodo di tre esercizi finanziari di cui al par. 2 dell'art. 3 e del rispetto del limite nazionale di cui al par. 3 dell'art. 3 del Regolamento:
 - a) gli aiuti vengono espressi esclusivamente in termini di sovvenzione diretta in denaro;
 - b) gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti sono al lordo di ogni altro onere o imposta;
- l'attuazione dell'intervento è subordinato al rispetto della “macro soglia nazionale” di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento, la cui verifica dovrà essere effettuata ed esplicitamente comunicata ed autorizzata a questo Servizio da Codesto Ministero;
- gli aiuti saranno erogati in una unica soluzione, sotto forma di sovvenzione, e non necessitano di attualizzazione riferita al momento della concessione; per tali ragioni, ai sensi dell'art. 4 (2) del Reg. (CE) 717/2014, sono da ritenere per definizione “trasparenti”;
- non sarà prevista la possibilità di cumulo con altri aiuti «de minimis» concessi alla medesima impresa per gli stessi costi a valere sui Regolamenti n. 1407/2014 o 1408/2014 nel rispetto dell'art. 5 del Reg. (UE) 717/2014 oppure con altri aiuti di Stato in esenzione da notifica o notificati;
- sarà effettuata verificata, tramite RNA-SIPA (registro nazionale aiuti di stato) la verifica di qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del reg. 717/2014 o di altri regolamenti «de minimis»;
- nei procedimenti per la concessione degli aiuti sarà inoltre assicurato il rispetto di tutte condizioni di al Regolamento, inclusi gli obblighi di pubblicazione della misura d'aiuto;
- sarà assicurato il rispetto dell'obbligo per l'amministrazione concedente di conservare le informazioni ed i documenti, ai sensi del paragrafo 4, dell'articolo 6 del Regolamento, in maniera da consentire alla Commissione Europea la possibilità di effettuare propri controlli sulla corretta applicazione del Regolamento Europeo agli aiuti concessi;
- ai fini dell'ammissibilità ai benefici è prescritta l'osservanza del diritto dell'Unione, e in particolare delle norme della politica comune della pesca; saranno inoltre effettuate verifiche, ed escluse dai benefici della misura, le Imprese che dovessero rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (CE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo), con particolare riguardo alle sanzioni che configurano grave violazione della PCP, come desumibili dalla consultazione delle banche dati SIPA.

Da ultimo si comunica che si procederà l'inserimento dei dati richiesti dalla vigente normativa all'interno del “registro informatico centralizzato degli aiuti de minimis per il settore della pesca” presente nel portale SIPA/SIAN e saranno, inoltre, per quanto applicabile, espletati gli ulteriori adempimenti imposti dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.).

Le comunicazioni dovranno essere inviate allo scrivente Servizio, a mezzo PEC all'indirizzo dpd022@pec.regione.abruzzo.it , e PEO dpd022@regione.abruzzo.it .

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a: Francesco Di Filippo , telefono 085.767.2968 , oppure a Fernando D'Anselmo al numero 085.767.2810.

Nel segnalare l'urgenza che il caso richiedere, si porgono

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
Sviluppo Locale ed Economia Ittica
Francesco Di Filippo